

A.R.P.A.C.

Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

**Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 - 80143 Napoli
Partita I.V.A. 070407530638 - tel. 0812326111 - fax 0812326209**

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 37 DEL
D.LGS. n. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, COMPRENSIVO DELLA
FORNITURA DEI CONTENITORI NECESSARI PER LE DIVERSE SEDI DI ARPAC.**

GARA N.

CIG ASSEGNATO ALLA GARA

Capitolato speciale d'appalto

Allegato n. 3 al Disciplinare di gara

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti la fornitura del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, comprensivo della fornitura dei relativi e specifici contenitori occorrenti per le diverse sedi in cui è articolata l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania. I Rifiuti oggetto del servizio comprendono, ai sensi del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., del D.P.R. 254/2003 e del D.M 17 dicembre 2009 (SISTR1) e s.m.i., nonché di quanto a tutt'oggi non abrogato dalle normative e disposizioni precedenti, le seguenti tipologie:

- Rifiuti speciali non pericolosi
- Rifiuti speciali pericolosi.

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle normative sopraccitate, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti.

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. Alla scadenza il contratto si intenderà cessato senza obbligo di preventiva disdetta. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la fornitura, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) fino all'individuazione del nuovo contraente alle stesse condizioni e con le modalità previste in sede di gara, senza eccezione alcuna. Nel caso in cui la deliberazione di indizione della presente gara non dovesse riportare l'approvazione, anche per silenzio assenso, da parte della Giunta Regionale della Campania alla quale la stessa viene trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 10/98, (impegno per spese pluriennali) la durata del contratto sarà limitata ad un anno, senza che per tale ragione la ditta aggiudicataria possa pretendere indennizzi ristori di sorta e possa avanzare qualsivoglia domanda e/o richiesta nei confronti dell'ARPAC. Verificandosi la mancata approvazione di cui innanzi, la Ditta aggiudicataria si obbliga comunque, su richiesta dell'ARPAC, a proseguire nel servizio alle medesime condizioni e patti di cui al contratto ed a non interromperlo sino all'aggiudicazione definitiva della nuova gara che l'ARPAC indirà. Ugualmente la ditta aggiudicataria si obbliga, per ulteriori mesi 6 (sei) a proseguire nel servizio alle medesime condizioni e patti del contratto sempre su richiesta dell'ARPAC, qualora alla scadenza del periodo contrattuale l'ARPAC non avesse ancora aggiudicato la nuova gara.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE

L' ARPAC ha l'esigenza di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, riportati nell'allegato 1 al presente capitolato.

I codici contrassegnati con l'asterisco si riferiscono a rifiuti speciali pericolosi.

Si precisa che le classificazioni ed i codici riportati potranno subire delle modificazioni a seguito di ridefinizione e/o aggiornamenti normativi.

I quantitativi presunti da smaltire, riferiti alle diverse sedi di ARPAC, così come indicati nella tabella riassuntiva riportata all'Allegato 1 del presente Capitolato speciale, comprendono rifiuti sia solidi che liquidi, sono da considerarsi indicativi e non tassativi e possono quindi subire variazioni dovute a riorganizzazioni aziendali, nonché all'andamento delle attività dell'Agenzia.

Per eventuali altri rifiuti speciali pericolosi e non, non riportati e classificati nell'Allegato 1 del presente Capitolato speciale per i quali verrà richiesto lo smaltimento, la ditta aggiudicataria del servizio si impegna a procedere al loro smaltimento previo concordamento del relativo prezzo e comunque non superiore di un quinto dell'importo contrattuale.

Pertanto l'Impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta, in caso di incremento o decremento dei quantitativi.

I fabbisogni indicati nel predetto Allegato 1 sono stati calcolati su base annua.

ARPAC, come da indicazioni regionali, e nel rispetto delle norme di legge, si riserva la facoltà di aderire a sperimentazioni sulla modalità di raccolta e smaltimento di rifiuti che potrebbero ridurre i quantitativi di rifiuti conferiti all'Impresa aggiudicataria: in questo caso nulla sarà dovuto alla medesima.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

A) MODALITA' DI RACCOLTA

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai depositi temporanei e/o da punti di raccolta non interni ai laboratori delle varie sedi di ARPAC, secondo le periodicità indicate alla lettera B del presente articolo.

Il trasporto dal deposito dell'ARPAC al mezzo di trasporto deve avvenire con appositi mezzi della ditta aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, del Codice Civile e dei regolamenti condominiali.

Il peso di ciascun collo contenente il rifiuto da conferire è determinato preventivamente dal personale di ARPAC immediatamente dopo la chiusura del contenitore ed è riportato su apposita etichetta, insieme agli altri dati identificativi del rifiuto, come previsto da specifiche procedure operative interne dell'ARPAC riportate nel manuale del Sistema Gestione Qualità.

Ad ogni modo in sede di prelievo resta facoltà dell'impresa aggiudicataria il controllo della tipologia di rifiuto e la verifica sul posto dei pesi riportati sulle etichette, anche con proprie bilance.

Tutte le operazioni di conferimento sono eseguite alla presenza del Responsabile del Deposito Temporaneo Rifiuti Speciali ed in sua assenza da un dipendente dell'ARPAC, il quale firmerà insieme all'addetto dell'impresa aggiudicataria il relativo formulario, attestando contestualmente la tipologia, il numero dei colli e le quantità in peso del rifiuto conferito.

B) CADENZE DI RACCOLTA

La cadenza della raccolta sarà concordata con i singoli Dipartimenti, secondo le proprie necessità garantendo il rispetto dei tempi di giacenza nei depositi temporanei così come previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e, comunque, entro non oltre i 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prelievo inoltrata a mezzo fax dalla sede di raccolta.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria al ricevimento della richiesta darà un pronto riscontro al fine di concordare la data del conferimento o viceversa riferire circa eventuali problemi susseguenti per il conferimento, anche rispetto ad uno o più rifiuti di cui è stato richiesto lo smaltimento.

Le cadenze di ritiro e le modalità, potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate.

C) SEDI DI RACCOLTA

Le Sedi di raccolta dei rifiuti prodotti da ARPAC sono di seguito elencate:

- **Dipartimento Provinciale di Avellino: Via Tiratore 83024 - ATRIPALDA (AV);**
- **Dipartimento Provinciale di Benevento : Via S. Pasquale 38/B – 82100 BENEVENTO;**
- **Dipartimento Provinciale di Caserta : Corso Giannone, 44 – 81100 CASERTA;**
- **Dipartimento Provinciale di Napoli: Via Don Bosco 4/f 7° piano– 80141 NAPOLI;**
- **Dipartimento Provinciale di Salerno : Via Lanzalone, 54 - 84126 SALERNO:**
- **Centro Regionale Radioattività (C.R.R.)- Via Lanzalone, 54 - 84126 SALERNO**
- **U.O. C. Siti Contaminati e Bonifiche - Area Analitica (ex Laboratorio Multizonale Suolo e Rifiuti), Via Antiniana 55 , 80078 POZZUOLI;**

I rifiuti dei diversi laboratori saranno confezionati a carico dell’Agenzia committente.

D) MODIFICAZIONE DELLE SEDI DI RACCOLTA

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi di consegna potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione.

Anche l’ubicazione delle sedi potrà essere modificata nel corso del contratto.

ARPAC si riserva altresì la facoltà, anche in applicazione di norme legislative, di rendere inoperante il contratto per quelle sedi che non dovessero più avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all’istituzione od all’assunzione di nuove competenze.

E) TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme ADR con l’impiego di specifici ed idonei automezzi autorizzati.

ARPAC si riserva la possibilità di controllare l’effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

E’ vietata l’apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

F) SMALTIMENTO

Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese dell’Impresa aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., dal D.P.R. 254/2003 e dal D.M 17 dicembre 2009 (SISTRI) e s.m.i., nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt’oggi in vigore.

Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

L’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento alla Direzione delle diverse sedi di raccolta ovvero al personale a ciò delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con l’indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.

Qualora all'Impresa aggiudicataria venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti deputati allo smaltimento, la stessa dovrà comunicare tempestivamente all'Agenzia la sede del nuovo impianto: in tal senso ARPAC sarà comunque sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.

G) FORNITURA DEI CONTENITORI

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a proprio carico i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse sedi regionali, con regolarità o quanto richiesto, senza interruzione per consentire una corretta differenziazione e raccolta dei rifiuti da smaltire in ossequio alle normative vigenti in tema raccolta differenziata dei rifiuti speciali e non.

E' pertanto da considerare esclusa ogni ipotesi di deposito degli stessi a cura di ARPAC, diverse da quelle dettagliatamente specificate.

Per ciascuna consegna dovrà essere rilasciata copia della giusta ricevuta riportante le tipologie dei contenitori e i rispettivi quantitativi forniti.

I **contenitori per rifiuti** dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- I contenitori dovranno essere dotati di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
- I contenitori dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive tali da essere sovrapponibili;
- I contenitori destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:
 - l'etichetta "**R**", nera su campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso",
 - oppure, nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo Cod. CER **18.01.03**, la scritta (ex art. 8 D.P.R. 254/2003):
"Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", unitamente al simbolo di rischio biologico limitatamente all'imballaggio interno;
 - le etichettature previste dalle norme ADR per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, attribuite secondo l'effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto.
- I contenitori dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa per specifiche tipologie di rifiuti, **nuovi – "a perdere"**, ovvero del tipo **riutilizzabile**, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- Nella ipotesi di contenitori riutilizzabili, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta di ARPAC, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni all'uopo occorrenti;
- Il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dall'Impresa aggiudicataria fin dall'inizio dell'attività;
- I contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza per la protezione della salute dei lavoratori, ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente sui rifiuti ospedalieri.

Le tipologie dei contenitori da fornire sono le seguenti:

1) CONTENITORI IN MATERIALE RIGIDO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO:

Dimensioni:

- ◆ Volume 30 lt,
- ◆ Volume 60 lt;

Caratteristiche:

- ◆ sacco interno in polietilene, di colore facilmente distinguibile, di adeguato spessore, con caratteristiche di resistenza ed impermeabilità idonee e dotato di un sistema di chiusura atto ad evitare spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido;
- ◆ contenitori esterni in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; facilmente bonificabili; dotati di stabilità sul piano d'appoggio, al fine di evitare il loro rovesciamento durante la fase di riempimento;
- ◆ chiusura ermetica per la tenuta dei liquidi, così da non consentire eventuali versamenti di liquidi biologici o altro e tale da garantire la sicurezza del trasporto e da non permettere la manomissione dei rifiuti contenuti.

2) TANCHE IN MATERIALE PLASTICO IDONEE A CONTENERE: ACIDI, ALCALI, OLI MINERALI, SOLVENTI E RIFIUTI LIQUIDI IN GENERE:

Dimensioni:

- ◆ Volume 10 - 15 - 20 lt.

FUSTINI IN METALLO IDONEI A CONTENERE: SOLVENTI CLORURATI, OLI CONTAMINATI DA PCB:

Dimensioni:

- ◆ Volume 10- 15 lt.

FUSTINI IN MATERIALE PLASTICO A BOCCA LARGA NON INFERIORE A QUINDICI CENTIMETRI DI DIAMETRO IDONEI A CONTENERE RIFIUTI SOLIDI IN GENERE:

Dimensioni:

- ◆ Volume 15 -20 lt.
- ◆ Volume 3 – 5 lt.

La fornitura dei contenitori di vario tipo deve essere rapportata nella quantità ai quantitativi di rifiuti da smaltire, con riferimento alle specificità sopra riportate.

Poiché tali quantitativi sono presunti e suscettibili quindi di variazioni in più o in meno, **l'Impresa aggiudicataria ha conseguentemente l'obbligo di garantire il servizio, nonché la fornitura dei contenitori, in relazione alle effettive esigenze determinatesi.**

ART. 4 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del servizio risultante all'atto dell'aggiudicazione si intende accettato dall'Impresa aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza ed è quindi invariabile in modo assoluto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto di seguito previsto, ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.

I prezzi di affidamento rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, su richiesta documentata della parte interessata, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale.

In mancanza di pubblicazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni e/o di parametri di riferimento accettati da entrambe le parti e le cui variazioni siano debitamente documentate dalla parte interessata, si procederà alla revisione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni, e sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del Decreto Legislativo 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare ad ARPAC, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento agli specifici servizi e prodotti trattati:

I massimali delle polizze RCT e RCO non devono essere inferiori, per ogni sinistro, a quelli previsti dalla normativa U.E. e successive modifiche e/o integrazioni.

Le suddette polizze devono essere valide per tutto il periodo contrattuale. Copie delle predette polizze dovranno essere consegnate ad ARPAC prima dell'inizio dell'appalto. La mancata stipula delle polizze assicurative (nonché la mancata consegna di copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per ARPAC il diritto di considerare l'Impresa aggiudicataria decaduta dall'aggiudicazione stessa."

ART. 6 - PAGAMENTO

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico – scarico), sono espressamente a carico dei Dirigenti Responsabili delle sedi di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.M. 17 .12.2009 e s.m.i. (SISTRI) , *“durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda Sistri — Area movimentazione”.*

Resta inteso, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.M. 17 .12.2009 e s.m.i. (SISTRI) *“ la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento”.*

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a compilare, in tempo utile e senza alcun onere per l'ARPAC, il Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) ai sensi della normativa vigente.

Copia di ciascun M.U.D. compilato sarà consegnato per la firma agli uffici dell'ARPAC competenti per ambito territoriale, entro il 30 marzo di ogni anno.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere fatture bimestrali che devono riportare l'indicazione, distinta per ciascuna sede di produzione dei rifiuti, del quantitativo e della tipologia degli stessi .

Le fatture , in originale, devono essere intestate ed inviate ad ARPAC, Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1 80143 Napoli P. IVA 07407530638.

E' altresì onere della ditta trasmettere alle singole sedi di raccolta dei rifiuti copia delle medesime fatture, allegando alle stesse la documentazione atta a comprovare l'avvenuto, corretto smaltimento dei rifiuti fatturati.

Il pagamento delle prestazioni così fatturate sarà disposto in rapporto ai servizi regolarmente effettuati con riferimento ai quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti (sottraendo il peso del contenitore, ove questo sia riutilizzabile), a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, regolare a norma di legge, per mandato esigibile presso la Tesoreria di ARPAC.

ART. 7 – CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO – REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA'

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di raccolta, ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati a cura della sede interessata agli Uffici preposti di ARPAC, che provvederà a trasmettere all'Impresa aggiudicataria le eventuali segnalazioni, richiamando la stessa sull'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Impresa aggiudicataria, debitamente accertato dalle competenti Strutture di ARPAC, sarà pertanto formalmente contestato dall'Agenzia.

L'Impresa aggiudicataria potrà comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le contro-deduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione delle penalità di seguito previste.

In relazione a ciò si precisa che l'inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di disservizio.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio l'ARPAC, salvo ogni ulteriore facoltà inclusa quella di dichiarare la risoluzione del contratto, ha diritto di addebitare all'aggiudicataria una penalità pari € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella raccolta superiore a 5 giorni di cui al precedente articolo 2 punto "B" – CADENZA DI RACCOLTA - oltre il risarcimento del maggior danno.

Sempre in caso di ritardo l'ARPAC ha anche il diritto di rivolgersi ad altra Ditta addebitando all'aggiudicataria anche le maggiori spese eventualmente sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.

In caso di inadempienza di patti e condizioni, stabilite dal presente Capitolato, sul pagamento della fornitura verrà applicata una trattenuta del 50% da liquidarsi, soltanto qualora sia stato ottemperato a detti obblighi, nel mese successivo alla eliminazione del problema.

Sulla trattenuta l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere interessi di qualsiasi titolo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà emettere nota di credito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di credito.

Nel caso in cui l'ammontare delle penalità e del maggiore danno eventualmente dovuti dall'Impresa aggiudicataria sia superiore alle fatture in pagamento, la differenza verrà trattenuta sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Impresa aggiudicataria del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

ART. 8 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente decorsi 15 giorni dalla messa in mora si intenderà risolto *ipso jure* con l'incameramento della cauzione e l'applicazione di una penale equivalente nonché azione di risarcimento del maggior danno equivalente;
2. In ogni caso, si conviene che ARPAC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento ai sensi degli articoli 1360 e 1456 c.c., potrà risolvere di diritto, previa comunicazione alla Società con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) Mancata integrazione della cauzione in caso di escussione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
 - d) Applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 7 (ovvero superiori a un decimo dell'importo contrattuale netto).
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ARPAC avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARPAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 9 – IPOTESI DI RECESSO

1. ARPAC ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,

- b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ARPAC che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, ARPAC potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r;
 3. In tali casi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di ARPAC dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto, si rinvia integralmente all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 11 – NOMINA RESPONSABILI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà designare, dandone comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ad ARPAC:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- un Responsabile tecnico, al quale l'Agenzia possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

ART. 12– OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo, a proprio carico, tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga inoltre a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa aggiudicataria ed ARPAC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 11 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato, l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di ARPAC e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 16 - ALLEGATI

Allegato 1 – Quantità annue presunte dei rifiuti da smaltire